

N. R.G. 7970/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rosaria Savastano
dott. Annamaria Casadonte
dott. Luisa di Poppi

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7970/2011 promossa da:

G. B. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted],
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

RICORRENTE

contro

S. C. S. (C. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

CONVENUTA

PUBBLICO MINISTERO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il presente processo trae origine dal ricorso depositato da B. [redacted] in data 30 novembre 2011 al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il [redacted] Gattatico con C. [redacted]
2. Esponeva che dal matrimonio erano nati figli R. [redacted] e S. [redacted] attualmente le maggiorenni ed economicamente autosufficienti; che su istanza congiunta i coniugi erano comparsi avanti il presidente del tribunale in data 8 ottobre 1991 per sottoscrivere il verbale della loro separazione personale poi omologato in data 14/10/1991; che dalla separazione in poi la signora C. [redacted] aveva sempre vissuto gratuitamente nella casa coniugale e che egli aveva sempre fatto fronte con regolarità gli impegni assunti in sede di separazione. Allegava, tuttavia, di non essere più in grado da quando era andato in pensione di versare il contributo di mantenimento a favore della moglie, la quale nel frattempo aveva maturato le condizioni per percepire la pensione sociale Inps, pensione che però non percepiva in virtù del reddito derivante dal contributo di mantenimento.
3. Chiedeva pertanto che, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, venisse stabilito accanto al divorzio la cessazione dell'obbligo di versare l'assegno a favore della convenuta.
4. A seguito della notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale si costituiva la convenuta che contestava la domanda del ricorrente in relazione all'esclusione dell'assegno per il quale la allegava l'esistenza dei relativi presupposti di quell'articolo cinque della legge 898/1970 chiedendo diversamente, l'aumento dell'assegno divorzile nella misura di euro 800 rispetto all'importo di euro 413 corrisposte dal ricorrente.
5. All'esito dell'udienza presidenziale veniva confermato l'assegno di mantenimento "fino a quando la signora C. [redacted] non avrà ottenuto il trattamento pensionistico che le compete" e altresì disposto che il marito continui a corrispondere il pagamento delle utenze fino al massimo di € 150 mensili.
6. Rimette le parti avanti al giudice istruttore la causa è stata istruita mediante la documentazione allegata dalle parti, dovendosi dare atto che la convenuta non è comparsa rispondere all'interrogatorio formale.
7. Successivamente le parti hanno precisato le conclusioni come al verbale e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
8. Sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio così come previsto dall'articolo 3 n.2 lett. b) l.n. 898/1970, essendo decorsi oltre tre anni dalla separazione consensuale omologata senza che sia ripresa la convivenza.
9. Con riguardo al contributo di mantenimento occorre svolgere le seguenti considerazioni in vista della decisione sull'esistenza dei suoi requisiti e del quantum dovuto.
10. L'assegno divorzile ha una natura composita, assistenziale, risarcitoria e compensativa che ne giustifica il riconoscimento. L'articolo 5, sesto comma recita infatti "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto la durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare

Clonab

periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

11. Da parte sua l'assegno sociale pari ad euro 447,61 al mese è una prestazione di carattere assistenziale, che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e che spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. E' erogato dall'INPS a coloro che abbiano almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.818,93 €, e spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
12. Ritiene il tribunale che la parziale diversità della natura giuridica dei due assegni non consenta di ritenere sovrapponibile il diritto a percepire quest'ultimo dall'ente previdenziale, con l'obbligazione di un coniuge a favore dell'altro secondo la previsione della legge 898/1970 nell'ambito del processo di divorzio. Il primo, infatti, sorge per effetto di presupposti soggettivi ed anagrafici completamente diversi (l'età ed il reddito). In particolare non pare potersi ritenere interscambiabile, una volta raggiunti i requisiti di età l'assegno divorzile con l'assegno sociale. Nondimeno, non può non tenersi conto che una volta raggiunta l'età per il riconoscimento di una provvidenza sociale, la parte che ne può beneficiare sia tenuta ad attivarsi al fine di collaborare ad acquisire ciò che le compete e che contribuisce a renderla più autosufficiente.
13. È parimenti da ritenere ammissibile che tale provvidenza venga in considerazione come parte dei redditi sui quali un coniuge può contare, con la conseguenza che ai fini della valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 comma 6 sopra cit. debba tenersene conto ai fini di individuare i presupposti e l'entità dell'eventuale assegno divorzile.
14. In tale prospettiva, deve darsi atto che il ricorrente si è assunto l'impegno di tenere a disposizione della convenuta un'abitazione per tutta la vita della stessa, così contribuendo alla gestione del problema abitativo della stessa. Considerata poi l'entità della pensione da una parte e il patrimonio immobiliare dall'altra, appare congruo ridefinire l'assegno divorzile dovuto in euro 200 mensili con esclusione di ogni altro contributo relativo al pagamento delle utenze. Tale importo, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla sentenza, consentirà, peraltro, alla ricorrente di ricevere la pensione sociale ed integrerà così il reddito a disposizione della stessa.
15. Atteso l'esito del giudizio, e cioè la reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra ~~BC~~ ~~C~~ e ~~C~~ ~~S~~
- b) dispone l'obbligo a carico di ~~BC~~ ~~C~~ di corrispondere alla sig.ra ~~C~~ ~~S~~ l'assegno divorzile di euro 200,00 con decorrenza dalla sentenza e annuale aggiornamento secondo gli indici Istat;
- c) compensa le spese di lite;
- d) manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Gattatico (RE) di provvedere all'annotazione della presente sentenza sui registri dello stato civile ed agli altri adempimenti di competenza.

REGGIO EMILIA, 6 febbraio 2014

Il Giudice Relatore
dott. Annamaria Casadonte

Annamaria Casadonte

Il Presidente
dott. Rosaria Savastano

Rosaria Savastano



IL CANCELLIERE
[Signature]